

CONVENZIONE per TIROCINI di Specializzandi in Psicoterapia

Fra

La **Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della COIRAG** (Confederazione delle Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi) con sede legale in *Viale Gran Sasso 22 - 20131 Milano* rappresentata dal *Presidente dell'Associazione COIRAG ETS Dott.ssa Silvana Koen nata a Buenos Aires (Argentina) il 05/08/1952*

[COD. 4 MIUR]

e

La ASL n. 2 Gallura, d'ora innanzi denominato "soggetto ospitante" e/o ASL con sede legale in *Via Bazzoni Sircana 2 - 2 A 07026 Olbia, C.F. e P.IVA 02891650901*, rappresentata dal *Direttore Generale Dott. Marcello Giuseppe Acciaro*

Premesso:

- che la COIRAG ETS, con sede legale in Viale Gran Sasso, 22- Milano, fondata nel 1982 è una CONFEDERAZIONE DI ORGANIZZAZIONI ITALIANE PER LA RICERCA ANALITICA SUI GRUPPI" (C.F. 97017820586) iscritta dal 06.10.2022 nella sezione "g - Altri enti del Terzo settore" di cui all'articolo 46 comma 1 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, ai sensi dell'articolo 47 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106 da parte dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di Regione Lombardia

- che a norma dell'art. 2.4 e successivi del proprio Statuto la C.O.I.R.A.G. promuove una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;

- che con decreto 31/12/93, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 21, parte prima, del 27/01/94, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha dichiarato, per i fini di cui all'art.3 della legge 18/02/89, n°56, la Scuola di Psicoterapia della COIRAG idonea ad attivare corsi di specializzazione quadriennali in Psicoterapia presso le proprie Sedi

- che ai sensi dell'art.3 della legge n°56 del 18/02/89, il titolo rilasciato dalle Scuole di Psicoterapia riconosciute dal M.U.R.S.T. è valido per l'ammissione agli elenchi degli psicoterapeuti abilitati presso gli Ordini dei Medici e degli Psicologi;

- che gli specializzandi della Scuole di Specializzazione in Psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio quadriennale, per almeno 100 ore annue, presso Enti Pubblici o Privati accreditati;

- che il Servizio è un Ente dove si svolge attività psicoterapeutica e psicologico-clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica) e che sono presenti operatori (psicologi-psicoterapeuti o medici-psicoterapeuti) che svolgono dette attività, con la funzione di tutor per gli specializzandi in psicoterapia.

- che, se trattasi di struttura privata, la stessa è accreditata/convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale o altri Enti pubblici (Comuni, Municipi, Province, Istituti penitenziari)

Si conviene e si stipula:

Articolo 1

L'Azienda ospitante ASL n. 2 Gallura, ai sensi della legge 56/89 relativa alle Scuole di formazione in Psicoterapia, consente agli psicologi o medici specializzandi in psicoterapia della Scuola COIRAG, in numero massimo di 5 allievi, un percorso formativo di tirocinio in psicoterapia per 150 ore annue, sotto la responsabilità e con l'ausilio di un tutor psicoterapeuta psicologo o medico. Nell'ambito della disponibilità di posti e risorse si riserva alla struttura ospitante la facoltà di attivare tirocini specifici e/o progetti formativi ad hoc.

Articolo 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia. Gli specializzandi svolgono il tirocinio negli orari di servizio presso i servizi e le unità operative, nei periodi che saranno concordati con i Responsabili dei Servizi della struttura ospitante.

Articolo 3

La Scuola garantisce, per quanto di sua competenza, una adeguata supervisione alle attività di tirocinio dei propri specializzandi;

Articolo 4

La COIRAG si impegna a consentire la partecipazione gratuita ai tutors degli allievi tirocinanti alle attività scientifiche e culturali organizzate dall'Associazione nel territorio della Sede della Scuola. Sarà cura della Direzione della Sede inviare alla Struttura, all'inizio dell'Anno Accademico, la programmazione delle attività per le quali è prevista la partecipazione dei tutors. Alcune di queste attività sono espressamente rivolte a professionisti psicoterapeuti impegnati in ambito istituzionale e vengono definite di anno in anno anche sulla base delle esigenze formative specifiche comunicate dai tutors dei tirocinanti della Scuola all'Associazione.

L'Associazione COIRAG, verificata di anno in anno la disponibilità dei colleghi della propria rete professionale nazionale (si veda www.coirag.org) può concordare con la Struttura eventuali cicli di Supervisione d'equipe inerenti le aree cliniche in cui opera la Struttura ospitante.

La COIRAG si impegna altresì a rilasciare ai tutors della Struttura documentazione utile ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ECM, secondo quanto previsto dal Ministero della Salute il 21/06/2007, con Determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) del 29 marzo 2007.

Articolo 5

Nessun costo a nessun titolo deve considerarsi a carico dell'Ente per le attività di tirocinio che non si può configurare in alcun modo come attività di lavoro.

Trattandosi di una esperienza di formazione è evidente che la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d della Legge n° 196 del 1997).

La realizzazione del tirocinio non comporterà per la ASL alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Articolo 6

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;

- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Articolo 7

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

Articolo 8

La Scuola garantisce una adeguata copertura assicurativa per infortuni e Responsabilità Civile per ciascun tirocinante durante tutte le attività di tirocinio, allegando copia della polizza relativa alla presente convenzione.

Si precisa che nessun rapporto esiste tra l'Ente e l'Assicurazione e che l'eventuale denuncia di danno è inoltrata direttamente dalla Scuola.

Articolo 9

Durante il periodo di presenza in azienda gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L., a rispettare rigorosamente la normativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs 196/2003 nonché degli eventuali regolamenti ed altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora la ASL ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di interrompere lo stage formativo.

Articolo 10

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", La Scuola COIRAG si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare a garantire la "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

Articolo 11

Al termine del tirocinio il tutor si impegna a compilare l'apposito "Libretto tirocini" consegnato dalla Scuola agli allievi, redigendo il giudizio finale secondo le indicazioni ivi contenute.

Articolo 12

Per le modalità di accesso e svolgimento del tirocinio e per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Regolamento vigente dell'Ente ospitante;

Articolo 13

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata quadriennale sarà rinnovabile mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della scadenza. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile aggiungere in questo modo l'accordo, le controversie saranno devolute al foro competente individuato ai sensi delle normative vigenti.

Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

Resta inteso e stabilito che l'Ente si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di recedere dalla convenzione con un preavviso di almeno tre mesi e la disdetta non potrà avere effetto sulle attività di tirocinio in corso.

Articolo 14

In caso di variazione della vigente normativa inerente i tirocini tecnico/pratici per gli allievi delle scuole di psicoterapia, la presente convenzione verrà opportunamente modificata e/o adeguata alle stesse.

Articolo 15

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali, di legge o statistiche. Titolari del trattamento di dati sono le parti come sopra individuate

ART. 16

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 64211972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 17

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura approvazione conferma delle clausole in essa contenute.

Le spese di bollatura e registrazione sono a carico del soggetto promotore.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Per COIRAG

Il Presidente
Dott.ssa Silvana Koen

Per la ASL n. 2 Gallura

Il Direttore Generale
Dott. Marcello Acciaro